



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DISCIPLINARE DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DEI SERVIZI POSTALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: “Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità” (di seguito “decreto legislativo n. 261/1999”);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito “l'Autorità”);

VISTI i decreti ministeriali 4 febbraio 2000, n. 73 e n. 75, recanti disposizioni sulle licenze individuali e sulle autorizzazioni generali, rispettivamente modificati con decreti ministeriali 15 febbraio 2006, n.129 e n.134;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000: “Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali” e s.m.i;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale è stato approvato il “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali” riportato nell'allegato A di detta delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 23 marzo 2015 (di seguito “Regolamento”);

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito “Ministero”) è competente al rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali ed a disciplinare le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali, anche ad effetto immediato nonché le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza;

ADOTTA
Il seguente decreto

LICENZA INDIVIDUALE

Articolo 1 *Procedura di rilascio della licenza individuale*

1. La domanda per il rilascio della licenza individuale è presentata al Ministero in base al Modello 1 previsto dal presente Disciplinare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. Il modello è disponibile sul sito internet ministeriale.

2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.

3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.

4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza individuale.

5. Per il rilascio della licenza individuale è previsto il pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, di un contributo per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti relativo al primo anno dal quale decorre la licenza individuale, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999.

Articolo 2

Requisiti, informazioni e documenti per il rilascio della licenza individuale

1. I requisiti, le informazioni e i documenti per il rilascio della licenza individuale sono previsti dall'articolo 5 del Regolamento e richiamati anche nel presente Disciplinare.

2. Sono legittimati a presentare la domanda per il rilascio della licenza individuale i soggetti che hanno la propria sede legale in ambito nazionale o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo (SEE).

Coloro che non hanno la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, possono richiedere la licenza a condizione che lo Stato ove il richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. La licenza individuale può essere rilasciata solo a imprese individuali o a società che abbiano come oggetto della loro attività l'esercizio di servizi postali, come dichiarata ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

4. La licenza individuale non può essere rilasciata ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

5. Al momento della presentazione della domanda occorre provare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere iscritti, o aver chiesto iscrizione, al registro delle imprese per attività postale, successivamente individuata dal corrispondente codice ATECO;
- b) non essere incorsi in una delle ipotesi di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi per il personale dipendente impiegato;
- d) essere in regola con il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999.

6. Al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale si forniscono anche le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa e del rappresentante legale, incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

- b) numero e tipo di licenze o di autorizzazioni eventualmente possedute e conseguite in altri paesi dello SEE;
- c) contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale applicato ai dipendenti e numero di dipendenti divisi in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge;
- d) numero e localizzazione delle eventuali sedi operative;
- e) denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie;
- f) struttura organizzativa: descrizione delle attrezzature per la lavorazione della posta e dei locali aperti al pubblico; descrizione delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti operativi che si intendono utilizzare; descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di segretezza della corrispondenza;
- g) servizio di distribuzione degli invii postali: indicazione delle zone di copertura geografica del servizio; indicazione del numero dei dipendenti addetti al recapito; indicazione della frequenza con cui verrà svolta la distribuzione (es. settimanale, mensile etc.); descrizione del servizio di giacenza degli invii non recapitati;
- h) servizi che si intendono offrire (o singola fase del servizio);

7. Ogni variazione delle informazioni di cui al precedente comma 6, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata al Ministero: entro trenta giorni dall'avvenuta variazione [lettere a), d), e), g), h); entro un anno [lettere b), c), e f)].

Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.

8. Unitamente alla domanda si trasmettono al Ministero anche i seguenti documenti:

- segni distintivi (marchio, logo) attraverso i quali il soggetto fornirà i servizi per i quali chiede la licenza;
- bilancio dell'ultimo esercizio.

9. Ogni variazione dei segni distintivi intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale è comunicata al Ministero almeno trenta giorni prima della variazione prevista.

Articolo 3 *Obblighi*

1. I soggetti titolari di licenza individuale sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti all'articolo 6 del Regolamento.

Articolo 4

Validità della licenza individuale, modalità di rinnovo e cessione a terzi

1. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

2. La licenza individuale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente articolo 2 e presentare la relativa documentazione.

Articolo 5

Decadenza dalla licenza individuale

1. Il Ministero dispone la decadenza dalla licenza individuale quando venga meno uno dei requisiti previsti all'articolo 5 del Regolamento.

2. La decadenza dalla licenza individuale è disposta dal Ministero anche nel caso di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1 del presente Disciplinare.

3. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6

Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza

1. Il Ministero su proposta dell'Autorità dispone la diffida, la sospensione e la revoca della licenza nei casi e secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del Regolamento.

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Articolo 7

Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale e di quella ad effetto immediato (casellario privato)

1. La domanda per il conseguimento dell'autorizzazione generale è presentata al Ministero in base al Modello 2 previsto dal presente

Disciplinare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento. Il modello è disponibile sul sito internet ministeriale.

2. L'autorizzazione generale si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda, non pervenga all'interessato un provvedimento negativo del Ministero ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti.

3. Qualora la domanda di cui ai commi 1 e 2 non risulti completa, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.

4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del conseguimento della autorizzazione generale.

5. Per il conseguimento dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, è previsto il pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e di un contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.

6. L'autorizzazione generale ad effetto immediato si consegue contestualmente alla presentazione al Ministero di una segnalazione di inizio di attività redatta in base al Modello 3 allegato al presente Disciplinare e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Il modello è disponibile sul sito internet ministeriale.

Il Ministero verifica ex post il possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 10 del Regolamento, richiamati nel presente Disciplinare.

Articolo 8

Requisiti, informazioni e documenti per il conseguimento dell'autorizzazione generale e di quella ad effetto immediato

1. I requisiti, le informazioni e i documenti per il conseguimento della autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, sono previsti dall'articolo 10 del Regolamento e richiamati anche nel presente Disciplinare.

2. Sono legittimati a presentare la domanda per il conseguimento della autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, i soggetti che hanno la propria sede legale in ambito nazionale o in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo (SEE).

Coloro che non hanno la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, possono richiedere l'autorizzazione generale a

condizione che lo Stato ove il richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. L'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, può essere conseguita solo da imprese individuali o da società che abbiano come oggetto della loro attività l'esercizio di servizi postali come dichiarata ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

4. L'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, non può essere conseguita dai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi o per uno dei delitti previsti dalla sezione V, capo III, titolo XII, libro II del codice penale.

5. Al momento della presentazione della domanda occorre provare il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere iscritti, o aver chiesto iscrizione, al registro delle imprese per attività postale, successivamente individuata dal corrispondente codice ATECO;
- b) non essere incorsi in una delle ipotesi di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi per il personale dipendente impiegato;
- d) essere in regola con il pagamento del contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.

6. Al momento della presentazione della domanda si forniscono anche le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa e del rappresentante legale, incluso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) numero e tipo di licenze o di autorizzazioni eventualmente possedute e conseguite in altri paesi dello SEE;
- c) contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento vigente nel settore postale applicato ai dipendenti e numero di dipendenti divisi in base alle tipologie contrattuali previste dalla legge;
- d) numero e localizzazione delle eventuali sedi operative;
- e) denominazione, numero e ambito geografico di operatività delle eventuali sedi mandatarie;
- f) struttura organizzativa: descrizione delle attrezzature per la lavorazione della posta e dei locali aperti al pubblico; descrizione

- delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti operativi che si intende utilizzare; descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di segretezza della corrispondenza;
- g) servizi che si intendono offrire (o singola fase del servizio);

7. Ogni variazione delle informazioni di cui al precedente comma 6, che sia intervenuta successivamente al rilascio dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, è comunicata al Ministero: entro trenta giorni dall'avvenuta variazione [lettere a), d), e), g)]; entro un anno [lettera b), c) e f)].

Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato.

8. Unitamente alla domanda si trasmettono al Ministero anche i seguenti documenti:

- i segni distintivi (marchio, logo) attraverso i quali il soggetto fornirà i servizi per i quali chiede l'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato;
- il bilancio dell'ultimo esercizio.

9. Ogni variazione dei segni distintivi intervenuta successivamente al conseguimento dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, è comunicata al Ministero almeno trenta giorni prima della variazione prevista.

Articolo 9

Obblighi

1. I soggetti titolari di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti all'articolo 11 del Regolamento.

Articolo 10

Validità della autorizzazione generale e di quella ad effetto immediato, modalità di rinnovo e cessione a terzi

1. L'autorizzazione generale e l'autorizzazione generale ad effetto immediato (casellario privato) hanno una validità non superiore a sei anni e sono rinnovabili previa richiesta da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza.

2. L'autorizzazione generale e l'autorizzazione generale ad effetto immediato (casellario privato) non possono essere cedute a terzi senza preventiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il soggetto

interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente articolo 8 e presentare la relativa documentazione.

Articolo 11

Decadenza dalla autorizzazione generale e dall'autorizzazione generale ad effetto immediato

1. Il Ministero dispone la decadenza dall' autorizzazione generale o dall'autorizzazione generale ad effetto immediato quando venga meno uno dei requisiti previsti all'articolo 10 del Regolamento.

2. La decadenza dall'autorizzazione generale o dall'autorizzazione generale ad effetto immediato è disposta dal Ministero anche nel caso di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Nel caso di decadenza dall'autorizzazione generale o dall'autorizzazione generale ad effetto immediato ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 12

Procedure di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione generale

1. Il Ministero su proposta dell'Autorità dispone la diffida, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, nei casi e secondo la procedura previsti all'articolo 12 del Regolamento.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE LICENZE ED ALLE AUTORIZZAZIONI

CONTRIBUTI

Articolo 13

Contributi per l'istruttoria, i controlli e le verifiche

1. Il soggetto titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, è tenuto, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento di contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero:

- a) per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale o il conseguimento dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato;

- b) per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio della licenza individuale e/o il conseguimento dell'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato.

Articolo 14

Controlli

1. Il Ministero svolge controlli periodici per la verifica della permanenza dei requisiti posseduti dal titolare di licenza individuale o di autorizzazione generale, anche ad effetto immediato, dichiarati al momento della presentazione della domanda o della segnalazione di inizio di attività.

2. L'Autorità svolge controlli periodici per la verifica del rispetto degli obblighi imposti ai titolare di una licenza individuale o di un'autorizzazione generale, anche ad effetto immediato.

3. I controlli e le verifiche sull'assolvimento degli obblighi sono eseguiti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla delibera n. 220/08/CONS, e successive modifiche, che disciplina le procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità.

4. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo convenzioni all'uopo previste.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. I decreti ministeriali nn.73 e 75 del 4 febbraio 2000 ed i relativi decreti modificativi nn.129 e 134 del 15 febbraio 2006 sono abrogati.

2. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione i soggetti già abilitati alla data di entrata in vigore del Disciplinare sono tenuti a conformare i loro titoli abilitativi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del Regolamento presentando apposita istanza di regolarizzazione conformemente al Modello 4 allegato al Disciplinare. Il modello è disponibile sul sito internet ministeriale.

3. Il Ministero provvede nel termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di regolarizzazione al rilascio di un'attestazione di conformità dei titoli abilitativi alla nuova normativa. La procedura di regolarizzazione non è soggetta al versamento di alcun contributo aggiuntivo.

4. Il fornitore del servizio universale è tenuto a comunicare e dimostrare i soli requisiti funzionali per il conseguimento dell'autorizzazione generale e non quelli che costituiscono presupposto per l'affidamento del servizio postale

universale. Analogamente, un soggetto già titolare di un titolo abilitativo, laddove intendesse conseguirne uno diverso, dovrà dimostrare e comunicare sono gli ulteriori requisiti ed informazioni funzionali all'ottenimento del nuovo titolo.

5. Il presente atto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2015

IL MINISTRO
FEDERICA GUIDI